



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALI

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.2.1997 con provvedimento n. 39/7103 P.G. e divenuto esecutivo ai sensi di legge

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 22.1.1999 n. 8/1972 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 19.2.1999 n.30/4664 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 19.4.1999 n.63/10615 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 3.3.2000 n.39/4097 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 28.9.2000 n. 191/27643 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 21.5.2001 n.58/16992 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 20.4.2006 n. 92/10552 P.G.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 26.7.2010 n.140/47445 P.G.

INDICE

TITOLO I CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Assunzione delle prerogative di
 membro del consiglio
- Art. 2 Prima seduta del consiglio

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 3 Presidenza del consiglio comunale
- Art. 4 Composizione dei gruppi
- Art. 5 Costituzione dei gruppi
- Art. 6 Conferenza dei capigruppo
- Art. 6 bis Funzionamento dei gruppi consiliari

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7 Istituzione delle commissioni
- Art. 8 Composizione delle commissioni
- Art. 9 Sostituzioni
- Art.10 Ufficio di presidenza delle commissioni
- Art.10bis Assistenza all'attività delle commissioni
 consiliari
- Art.11 Sedute delle commissioni e loro convocazioni
- Art.12 Coordinamento dei lavori delle commissioni
 con i lavori del consiglio
- Art.13 Resoconto delle sedute
- Art.14 Pubblicità dei lavori
- Art.15 Competenze ed ordine del giorno
- Art.16 Competenze concorrenti e questioni di competenza
- Art.17 Tempi per i pareri
- Art.18 Validità delle sedute
- Art.19 Relazioni ad iniziativa delle commissioni
- Art.20 Consultazioni
- Art.21 Norma di rinvio

CAPO IV SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art.22 Riunioni del consiglio
- Art.23 Convocazione
- Art.24 Ordine del giorno

Art.25	Presidenza delle sedute
Art.26	Luogo delle sedute
Art.27	Pubblicità delle sedute
Art.27bis	Riprese radiotelevisive
Art.28	Modalità di svolgimento delle sedute
Art.29	Validità delle sedute
Art.30	Deposito delle proposte
Art.31	Validità delle deliberazioni
Art.32	Verifica del numero legale
Art.33	Mancanza del numero legale
Art.34	Verbale delle sedute
Art.35	Facoltà di parlare
Art.36	Ordine delle sedute. Sanzioni
Art.37	Comportamento del pubblico
Art.38	Sospensione e scioglimento dell'adunanza
Art.39	Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
Art.40	Iscrizioni a parlare
Art.41	Ordine e disciplina degli interventi
Art.42	Fatto personale
Art.43	Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
Art.44	Questioni pregiudiziali e sospensive
Art.45	Presentazione di emendamenti
Art.46	Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
Art.47	Richiesta di votazione per parti separate
Art.48	Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
Art.49	Chiusura della discussione
Art.50	Dichiarazione di voto e votazione
Art.50bis	Contingentamento dei tempi di discussione
Art.51	Modi di votazione
Art.52	Votazione per alzata di mano e per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese
Art.53	Votazione per appello nominale
Art.54	Votazione a scrutinio segreto
Art.55	Proclamazione del risultato
Art.56	Revoca e modifica di deliberazioni
Art.57	Astensione obbligatoria

CAPO V INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art.58	Contenuto e forma delle interrogazioni
Art.59	Contenuto e forma delle interpellanze
Art.60	Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
Art.61	Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
Art.62	Contenuto e forma delle mozioni
Art.63	Presentazione e svolgimento delle mozioni
Art.64	Votazione delle mozioni
Art.65	Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

Art.66 Ordini del giorno
Art.67 Durata di svolgimento degli ordini del giorno

CAPO VI DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Art.68 Esercizio del diritto di iniziativa da
parte dei membri del consiglio
Art.69 Presa visione di atti e provvedimenti
Art.70 Informazioni
Art.71 Copia di atti e provvedimenti
Art.72 Modalità e tempi per il rilascio di copia
di atti e provvedimenti

CAPO VII NOMINE E DESIGNAZIONI

Art.73 Nomine e designazioni di competenza del
consiglio
Art.74 Candidature

TITOLO II GIUNTA

Art.75 Sedute di giunta
Art.75 bis Missioni degli assessori e del sindaco
Art.76 Deliberazioni
Art.77 Modi di votazione
Art.78 Nomine di competenza della giunta
Art.79 Candidature
Art.80 Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Assunzione delle prerogative di membro del consiglio

1. I membri del consiglio acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Art. 2 - Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione, da parte dell'assemblea, del presidente del consiglio stesso che avviene subito dopo la convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione ed il giuramento del sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della giunta.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui all'art. 40 comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, occupa il posto immediatamente successivo.

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSI-
LIARI

Art. 3 - Presidenza del consiglio comunale

1. Un apposito servizio costituito presso il settore segreteria generale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento della presidenza del consiglio, nonché dei gruppi consiliari, secondo quanto specificato al successivo art. 6 bis.
2. Nel bilancio annuale devono essere assegnati alla presidenza del consiglio i mezzi necessari al funzionamento del servizio stesso.
Il presidente del consiglio comunale determina, d'intesa con la giunta comunale, l'assegnazione dei locali per il funzionamento del servizio di cui al primo comma.
3. Ai consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio del Comune, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale, è dovuto il rimborso di tutte le spese sostenute, entro i limiti stabiliti per le missioni del personale dirigente, con esclusione dell'indennità di missione.
Al Presidente del Consiglio comunale che, in ragione del proprio mandato, si rechi al di fuori del territorio del Comune, si applica il trattamento economico di cui sopra.

Art. 4 - Composizione dei gruppi

1. I membri del consiglio prima dell'inizio della prima seduta del consiglio stesso, dichiarano per iscritto al segretario del comune di quale gruppo consiliare intendono far parte: si intendono iscritti ad un unico gruppo consiliare misto i consiglieri che non forniscono indicazioni. In caso di surrogazione valgono le disposizioni di cui sopra.
2. I membri del consiglio che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo o di appartenere a formazioni politiche che, dopo l'inizio del mandato amministrativo, non raggiungono la consistenza di almeno due consiglieri, vengono iscritti ad un unico gruppo misto.

3. Ai singoli componenti del gruppo misto è riconosciuta in ogni caso la facoltà di intervenire a titolo personale nei dibattiti consiliari, anche nei casi in cui le disposizioni dello statuto e del regolamento prevedono l'intervento del solo capogruppo o di un solo membro per gruppo.

Art. 5 - Costituzione dei gruppi

1. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del consiglio nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il presidente del consiglio, e prima della sua nomina il consigliere anziano, comunica al consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 6 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio e, prima della sua elezione, dal consigliere anziano. Ne sono membri tutti i capigruppo ed il sindaco. Alla riunione assiste, se richiesto dal presidente, il segretario del comune.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le competenze ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 6 bis - Funzionamento dei gruppi consiliari

1. Una apposita unità operativa presso il settore segreteria generale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari.
2. Nel bilancio annuale devono essere assegnati ai gruppi consiliari i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi stessi a norma dell'art. 18 dello statuto.

Il presidente del consiglio comunale determina l'assegnazione dei locali, nell'ambito di quelli di pertinenza del consiglio, e del personale nell'ambito della dotazione organica del settore di cui sopra.

3. I mezzi finanziari composti da una quota fissa uguale per ogni gruppo e tale da garantire le attività fondamentali, e da una quota commisurata, anche in modo non direttamente proporzionale alla consistenza numerica di ogni singolo gruppo, sono determinati dal presidente del consiglio, dopo aver sentito la conferenza dei capigruppo.

I mezzi finanziari sono assegnati dal presidente del consiglio comunale previa determinazione, sentita la conferenza dei capigruppo, circa i tempi e le modalità delle relative erogazioni, la natura delle spese per cui i mezzi stessi possono essere utilizzati, nonché le forme di rendicontazione periodica in ordine all'impiego delle somme ricevute; qualora tale rendicontazione non sia compiuta nelle forme prescritte, le erogazioni successive sono sospese fino a regolarizzazione avvenuta.

4. In relazione alle caratteristiche del gruppo misto e alla necessità di garantire a ciascun componente, in attuazione del precedente art. 4 il più efficace assolvimento del mandato consiliare, il presidente del consiglio comunale dispone l'assegnazione di mezzi al gruppo stesso tenuto conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono.

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Istituzione delle commissioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 20 dello statuto sono costituite le seguenti commissioni consiliari:
 - . bilancio, programmazione, tributi e rapporti con le aziende partecipate;
 - . urbanistica e viabilità;
 - . lavori pubblici, ecologia, ambiente, cimiteri e patrimonio;
 - . servizi alla persona e sanità;
 - . istruzione, cultura, sport e politiche giovanili;
 - . commercio, economia e lavoro, turismo;
 - . personale e organizzazione;
 - . politiche della sicurezza, vigilanza, decentramento e partecipazione;
 - . metrobus;
 - . grandi impianti sportivi integrati;
 - . società controllate e partecipate del Comune di Brescia.

Art. 8 - Composizione delle commissioni

1. Ogni commissione ha un numero uguale di consiglieri, salve deroghe da proporsi da parte della conferenza dei capigruppo.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni sono nominati dal consiglio con le modalità di cui all'art. 20, 3° comma dello statuto. La presidenza della commissione di cui al primo alinea del precedente art. 7 compete alle opposizioni.

Art. 9 - Sostituzioni

1. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri membri nelle commissioni con le modalità di cui all'art. 20, 3° comma, dello statuto.
2. Ogni membro del consiglio che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro membro del suo gruppo; la sostitu-

zione è comunicata prima dell'inizio della seduta al presidente della commissione.

Art.10 - Ufficio di presidenza delle commissioni

1. Ogni commissione, prima di discutere ogni altro argomento all'ordine del giorno, nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, e con la presenza di almeno due terzi dei membri assegnati, un vice presidente ed un segretario, i quali costituiscono - insieme al presidente - l'ufficio di presidenza.
2. L'ufficio di presidenza della commissione ne stabilisce il programma di lavoro.
3. Il presidente convoca la commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori; convoca l'ufficio di presidenza della commissione e mantiene i rapporti con il presidente del consiglio.
4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il segretario sovrintende alla redazione del resoconto e verifica il risultato delle votazioni. Il resoconto è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.
6. Ogni volta che si verifica l'assenza del segretario, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte dal membro della commissione più giovane di età.

Art.10 bis - Assistenza all'attività delle commissioni consiliari

1. Un'apposita unità operativa presso il settore segreteria generale assicura l'assistenza tecnica ed esecutiva all'attività delle commissioni consiliari.

Art.11 - Sedute delle commissioni e loro convocazioni

1. Le commissioni si riuniscono in via ordinaria una volta il mese possibilmente in giorno ed ora prefissati stabilmente.

2. Le commissioni possono anche essere convocate in via straordinaria, oltre che dal rispettivo presidente - per propria iniziativa o su richiesta di un quarto, arrotondato per eccesso, dei componenti - anche dal sindaco o dal presidente del consiglio. Nel caso di convocazione su richiesta di un quarto dei membri della commissione, la riunione della stessa deve tenersi entro sette giorni da quello della presentazione della richiesta.
3. La convocazione della commissione può altresì essere richiesta, su specifici argomenti, al presidente di ogni commissione da ciascun consiglio di circoscrizione.
4. Della convocazione deve essere data comunicazione per iscritto, anche a mezzo di telegramma, fax, o posta elettronica, ai membri della commissione, al presidente del consiglio, al sindaco, agli assessori ed al capigruppo. Sindaco, assessori e capigruppo possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto. L'ordine del giorno dei lavori delle commissioni deve essere inviato, a sensi dell'art. 42 dello statuto anche ai presidenti dei consigli circoscrizionali.
5. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai sopra menzionati non meno di quarantotto ore prima della riunione.
6. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore: la convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate anche a mezzo del telefono. In questo caso il responsabile dell'ufficio di segreteria delle commissioni attesta per iscritto che la relativa comunicazione è stata ricevuta.
7. Ai membri della commissione deve essere inviato, unitamente all'avviso di convocazione, il testo dei provvedimenti sottoposti all'esame della commissione stessa; i documenti cui detti provvedimenti fanno riferimento devono essere depositati e resi disponibili presso l'ufficio di segreteria delle commissioni sin dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione. La documentazione sull'ordine del giorno delle commissioni è a disposizione dei presidenti dei consigli circoscrizionali.

Art.12 - Coordinamento dei lavori delle commissioni con i lavori del consiglio

1. Le commissioni non possono riunirsi durante le sedute del consiglio, salva autorizzazione del presidente del consiglio. Per esigenze di coordinamento con il lavoro di altre commissioni o del consiglio, il presidente del consiglio può revocare le convocazioni già disposte.

Art.13 - Resoconto delle sedute

1. Di ogni seduta della commissione si redige un resoconto sommario che contiene:
 - . l'indicazione degli intervenuti alla seduta e di chi la presiede;
 - . l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e di quelli trattati;
 - . gli argomenti oggetto di discussione, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, il risultato delle votazioni, con menzione di chi si è astenuto e del voto dato da ogni membro;
 - . le dichiarazioni scritte relative agli argomenti trattati di cui venga richiesta l'allegazione.
2. Il resoconto, dopo essere stato comunicato alla commissione, viene trasmesso al sindaco ed al presidente del consiglio per gli ulteriori adempimenti di giunta o di consiglio. Altra copia è inviata, a cura della segreteria, ai capigruppo ed ai presidenti dei consigli circoscrizionali.

Art.14 - Pubblicità dei lavori

1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo che si tratti di questioni concernenti persone o di audizione di persone o quando vi sono prevalenti ragioni di riservatezza in relazione alla natura degli interessi in discussione a seguito di determinazione della commissione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stampa e il pubblico assistono alle sedute in settori riservati. Per quanto attiene al comportamento del pubblico si applicano le disposizioni dell'art. 37.

Art.15 - Competenze ed ordine del giorno

1. Ciascuna commissione può trattare e discutere soltanto su materie e su argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.16 - Competenze concorrenti e questioni di competenza

1. Un argomento può essere sottoposto all'esame di più commissioni, per l'esame in comune, quando riguardi contemporaneamente le rispettive competenze e non sia individuabile la competenza prevalente di una sola commissione.
2. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età.
3. Se una commissione ritiene che un argomento ad essa sottoposto non rientri nella sua competenza oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un argomento sottoposto ad altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il presidente del consiglio.
4. Il presidente del consiglio stabilisce quando un argomento debba essere sottoposto alla competenza esclusiva di una commissione. A tal fine il presidente di commissione informa preliminarmente il presidente del consiglio dell'ordine del giorno della commissione.

Art.17 - Tempi per i pareri

1. Per ciascun argomento sottoposto dalla giunta all'esame di una commissione deve essere presentato un parere conclusivo entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Qualora si tratti di provvedimenti di competenza del consiglio sottoposti preventivamente all'esame della commissione, il parere della stessa si intende favorevole se entro trenta giorni dalla trasmissione la commissione consiliare non fa conoscere le proprie determinazioni. Il parere della commissione può essere ommesso quando vi sia l'urgenza, che deve essere motivata, di sottoporre all'esame del consiglio un provvedimento da adottare.

Art.18 - Validità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti, compreso il presidente o il vice presidente.
2. Le commissioni esprimono pareri a maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
3. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio di ogni seduta; ciascun commissario può richiederne la verifica prima di ogni votazione.
4. Se manca il numero legale, il presidente può sospendere la seduta. Se dopo una sospensione temporanea la mancanza del numero legale persiste, il presidente toglie la seduta, riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art.19 - Relazioni ad iniziativa delle commissioni

1. Le commissioni nei casi previsti dagli artt. 3 e 5 del "regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino", o di propria iniziativa, presentano al consiglio relazioni.
2. Le commissioni possono redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre al consiglio. All'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti le commissioni approvano, a maggioranza assoluta di voti, una relazione conclusiva.
4. Le commissioni si riuniscono anche per l'esame di argomenti che non richiedono relazioni al consiglio e di cui ritengano opportuna la trattazione.
5. Possono anche essere presentate conclusioni o relazioni di minoranza.
6. Ogni iniziativa delle commissioni che comporti impegno di spesa deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta.

7. E' consentito alle commissioni di avvalersi, ai fini di informazione e di supporto conoscitivo, di strumenti audiovisivi.

Art.20 - Consultazioni

1. Le commissioni quando dispongono di procedere ad audizione, informano il presidente del consiglio ed il sindaco, indicando le persone da sentire, l'oggetto, il luogo e la data della loro convocazione.

Art.21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il funzionamento del consiglio.

CAPO IV SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.22 - Sessioni

1. Il consiglio si riunisce per determinazione del presidente del consiglio, su richiesta del sindaco o di un quinto dei membri del consiglio, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del consiglio.
2. Le riunioni su richiesta del sindaco o di un quinto dei membri del consiglio devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa del presidente del consiglio con i richiedenti.
L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini di tempo.

Art.23 - Convocazione

1. La convocazione dei membri del consiglio deve essere fatta dal presidente del consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal membro del consiglio, nell'ambito del territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. A richiesta l'avviso di cui sopra può essere inviato per fax o posta elettronica a condizione che sia possibile ottenere il rilascio di ricevuta.
2. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere consegnato ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei membri del consiglio lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purchè il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.

4. L'elenco degli oggetti da trattarsi, per ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art.24 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è stabilito dal presidente del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo, salvo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto.
2. Il presidente del consiglio comunale, su conforme parere favorevole della conferenza dei capigruppo, espresso in sede di esame dell'ordine del giorno della seduta consiliare, può autorizzare l'audizione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Art.25 - Presidenza delle sedute

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima, di cui al precedente art. 2, sono presiedute dal presidente del consiglio.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del presidente del consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal consigliere anziano.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, trova applicazione l'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

Art.26 - Luogo delle sedute

1. Il consiglio si riunisce nella propria sede.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può

determinare un diverso luogo di riunione, purchè nel territorio del comune.

3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.
4. Persone estranee al consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal presidente del consiglio.
5. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del consiglio in settori riservati.

Art.27 - Pubblicità delle sedute

1. Il presidente del consiglio predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del consiglio e dei relativi ordini del giorno.
2. Nell'aula consiliare vengono attivati mezzi di sostegno alla divulgazione radiotelevisiva delle sedute.
3. Nel caso di riprese televisive da postazione fissa autonomamente richieste dalle emittenti o da soggetti diversi, l'utilizzo di servizi e il collegamento di attrezzature della sala consiliare devono essere preventivamente autorizzati dal presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo.
4. Il presidente del consiglio opera al fine di consentire la ripresa televisiva dei consigli comunali relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e di altre cinque sedute di particolare importanza nel corso dell'anno, di cui tre a richiesta dei capigruppo di maggioranza e due a richiesta dei capigruppo di minoranza. In tali casi si applica la disciplina prevista dal successivo art. 50 bis.
5. Sarà compito del presidente del consiglio garantire che il numero dei consigli trasmessi in diretta televisiva sia di cinque anche in mancanza di richiesta da parte dei capigruppo.

Art.27 bis - Riprese radiotelevisive.

1. Nel caso di cui al precedente art. 27, commi 3 e 4, la richiesta dell'emittente radiotelevisiva o di altri soggetti precisa le modalità con cui intende procedere alla trasmissione. Le stesse devono essere tali da garantire l'imparzialità dell'informazione nei tempi e contenuti e la tutela del decoro e onorabilità del consiglio.
2. Devono essere osservate le seguenti modalità:
 - netta separazione fra trasmissione della seduta e messaggi pubblicitari; i messaggi pubblicitari, gli scritti e le immagini attinenti ad eventuali sponsor non possono sovrapporsi alla ripresa del consiglio, ma devono essere trasmessi all'inizio o alla fine della medesima;
 - non possono essere trasmessi, durante la ripresa del consiglio, spot di propaganda politica, immagini, simboli e slogan, riconducibili ad organizzazioni politiche o sindacali;
 - in caso di trasmissione parziale del consiglio, deve essere garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione, mediante la proposizione di tutte le posizioni emerse nel dibattito.
3. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza capigruppo, può individuare le specifiche modalità di trasmissione, porre limiti e prescrizioni rispetto alle modalità proposte.

Art. 28 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio.
4. Durante le sedute del consiglio, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari, salva la facoltà di rispondere a chiamate, interrompendo immediatamente la conversazione o proseguendola fuori dall'aula.

Art.29 - Validità delle sedute

1. Il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno ventuno dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattordici membri.
2. Il presidente del consiglio dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
3. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente del consiglio può dichiarare deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra adunanza.
4. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

Art.30 - Deposito delle proposte

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nella sala delle adunanze, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, nello stesso termine previsto per l'invio dell'ordine del giorno.

Art.31 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Art.32 - Verifica del numero legale

1. La presenza del numero legale è presunta.
2. Ciascun membro del consiglio può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.

Art.33 - Mancanza del numero legale

1. Constatata la mancanza del numero legale, il presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo, può sospendere oppure togliere la seduta.

Art.34 - Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
2. In tale verbale sono riportati:
 - . i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato nella sala delle adunanze;
 - . ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - . gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - . i provvedimenti adottati;
 - . le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
3. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
4. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei membri del consiglio presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
5. Il verbale è sottoscritto dal presidente del consiglio e dal segretario del comune.

Art.35 - Facoltà di parlare

1. Durante la seduta i membri del consiglio parlano dopo averne ottenuta facoltà dal presidente.

Art.36 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un membro del consiglio turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un membro del consiglio richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un membro del consiglio trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il presidente del consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il membro del consiglio persiste nel suo atteggiamento, il presidente lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale.
4. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati, sentite le spiegazioni del membro del consiglio.

Art.37 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i membri del consiglio. Il presidente del consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il presidente del consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il presidente del consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art.38 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il presidente del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale.

Art.39 - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta viene comunicato ai membri del consiglio unitamente all'avviso di convocazione. In mancanza l'ordine di trattazione è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del presidente del consiglio o di un membro dello stesso. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del presidente del consiglio o di un membro dello stesso per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 66 il consiglio non può deliberare nè discutere su argomento non iscritto all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del consiglio di cui sopra ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti come previsto dall'art. 31.

Art.40 - Iscrizione a parlare

1. I membri del consiglio per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare.

Art.41 - Ordine e disciplina degli interventi

1. Gli interventi seguono l'ordine dell'iscrizione, ma il presidente del consiglio può per motivata opportunità alternarli secondo l'appartenenza degli oratori a gruppi diversi.
2. La durata di ogni intervento non può superare i quindici minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
3. Gli oratori parlano dal proprio seggio rivolgendosi al presidente del consiglio.
4. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il presidente del consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
5. Nessun discorso può essere interrotto nè rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Nessun membro del consiglio può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, nei casi previsti dagli artt. 43 e 44, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di dieci minuti.

Art.42 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. Il membro del consiglio che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il presidente del consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.

Art.43 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno pre-

cedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il presidente del consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano o per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese.

Art.44 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il consiglio delibera con unica votazione.

Art.45 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun membro del consiglio, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al presidente del consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro membro del consiglio può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il presidente del consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano, oppure per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art.46 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati, ai sensi dell'art. 45 più emendamenti, è data facoltà ad ogni membro del consiglio di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente del consiglio.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli membri del consiglio che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del presidente del consiglio o del proponente.
4. Gli emendamenti di cui sopra e quelli di cui all'art. 45 non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000. In presenza di tale evenienza la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

Art.47 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del consiglio: sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano o per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art.48 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al consiglio, con istanza sottoscritta da almeno ventuno membri, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il presidente del consiglio concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 50; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole di almeno ventuno membri del consiglio.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 50.

Art.49 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il presidente del consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di iscriversi a parlare.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun membro del consiglio sia più iscritto a parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno tre membri del consiglio. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un membro per ciascun gruppo, salvo il disposto del precedente art. 42.

Art.50 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione un solo membro del consiglio per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non

superiore a dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti. La dichiarazione di voto non è ammessa per i provvedimenti che devono adottarsi senza discussione o che possono essere preceduti da interventi limitati.

2. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi dei precedenti artt. 45 e 46, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. Qualora uno o più membri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, questi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Art.50 bis - Contingentamento dei tempi di discussione.

1. In deroga a quanto disposto in relazione alla durata e modalità degli interventi, nei casi di riprese radiotelevisive dei consigli di cui al precedente art. 27, comma 4, la conferenza dei capigruppo dispone il contingentamento dei tempi di discussione.
2. A tal proposito la conferenza dei capigruppo decide, con un numero di capigruppo che rappresentino almeno i due terzi dei membri del consiglio, il tempo totale da dedicare alla discussione di ogni argomento in rapporto alla sua complessità, incluso il tempo dedicato agli interventi del Sindaco, dell'assessore o degli assessori relatori, del presidente del consiglio, dei presentatori della proposta originaria e di eventuali emendamenti che devono essere presentati 72 ore prima della seduta ai fini del conteggio del tempo complessivo da dedicare all'argomento. E' fatta salva la disciplina specifica prevista dall'art. 57

del Regolamento di contabilità in merito alla presentazione degli emendamenti agli schemi di bilancio. Se sulla proposizione degli emendamenti si raggiunge l'intesa di tanti capigruppo che rappresentino almeno i 2/3 del consiglio è consentita la presentazione anche in corso di seduta. Il tempo totale viene suddiviso tra i gruppi in proporzione alla consistenza numerica di ciascuno.

3. Ogni gruppo, all'interno del tempo assegnato, definisce il numero degli oratori e la durata degli interventi, sia per quanto attiene alla trattazione sia per quanto attiene alle dichiarazioni di voto. Qualora uno o più membri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, questi hanno diritto ad intervenire, oltre al tempo contingentato, precisando la loro posizione, per un tempo non superiore ad un minuto. Il tempo non utilizzato viene perso.
4. In caso di mancato accordo sui tempi del contingentamento provvede il presidente del consiglio tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art.51 - Modi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, anche per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese, per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il presidente del consiglio illustra le modalità di espressione del voto.

Art.52 - Votazione per alzata di mano e per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese.

1. Il consiglio vota per alzata di mano o per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano o per mezzo di sistemi di rilevazione elettronica palese può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal presidente del consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso

dei membri del consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Art.53 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è prevista dallo statuto e quando è richiesta dal presidente o da almeno cinque membri del consiglio: tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per chiamata, l'appello è per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il presidente fa ripetere la chiamata dei membri del consiglio che non hanno risposto al primo appello.

Art.54 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.

Art.55 - Proclamazione del risultato

1. Compiuta la votazione, il presidente del consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri del consiglio che erano presenti allo scrutinio precedente.

Art.56 - Revoca e modifica di deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
3. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

Art.57 - Astensione obbligatoria

1. I membri del consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al segretario del comune e a chi lo sostituisce. In questo caso le funzioni del segretario, quando non sia presente il vice segretario, sono assunte da un membro del consiglio.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta di dovere di allontanarsi dall'aula.

CAPO V INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art.58 - Contenuto e forma delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, non motivata, rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco, e da questi inviate per conoscenza al presidente del consiglio, e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione, trasformata in interpellanza, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

Art.59 - Contenuto e forma delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al sindaco e da questi inviate per conoscenza al presidente del consiglio.

Art.60 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo. All'inizio di ogni seduta del consiglio comunale, salvo diversa indicazione della conferenza dei capigruppo, dopo le eventuali comunicazioni del presidente del consiglio e del sindaco, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può re-

plicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al consiglio. Segue la risposta della giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. L'interrogante o l'interpellante può anche decidere che intende aver risposta in commissione.

Art.61 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti in ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

Art.62 - Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più membri del consiglio.

Art.63 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al presidente del consiglio e da questi inviata per conoscenza al sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del capo quarto.

3. Solo su richiesta di tutti i proponenti di una mozione, il consiglio può deliberare che la mozione stessa sia inviata in commissione.

Art.64 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate, salvo quando previsto dall'art. 47.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.

Art.65 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Art.66 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti o di sentimenti del consiglio

che non impegnano il bilancio, nè modificano le disposizioni vigenti nell'ente.

2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al presidente del consiglio almeno 24 ore prima della seduta, e da questi inviati per conoscenza al sindaco, e vengono posti tra gli argomenti da trattare dal consiglio secondo l'ordine di presentazione. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
3. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il consiglio.

Art.67 - Durata di svolgimento degli ordini del giorno

1. Allo svolgimento degli ordini del giorno sono dedicati gli ultimi quarantacinque minuti di ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento degli ordini del giorno rimasti è rinviato alla successiva seduta.
2. Non trovano applicazione per detta fattispecie gli articoli 45, 46, 47 e 48, salvo consenso del primo sottoscrittore.

CAPO VI DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Art.68 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei membri del consiglio

1. Ciascun membro del consiglio che con riferimento all'art. 9 dello statuto, intenda presentare proposta al consiglio, deve inviare al presidente del consiglio un documento sottoscritto.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. Il presidente del consiglio trasmette la proposta al sindaco ed alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
5. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta a'sensi del precedente art. 19 - 2° e 3° comma, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000.
6. Ove non si verifichi la fattispecie di cui al quinto comma il presidente del consiglio inserisce nell'ordine del giorno del consiglio la proposta di cui sopra corredata della relazione della commissione consiliare ed il consiglio delibera sull'ammissibilità della stessa nella sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione.
7. Se il consiglio dichiara ammissibile la proposta, la stessa viene ritrasmessa, a cura del presidente del consiglio alla commissione consiliare competente per il parere di cui all'art. 22 - 4° comma, dello statuto.
8. Alle discussioni in seno alla commissione consiliare è ammesso il proponente.

9. All'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui al quinto comma.
10. Il procedimento previsto dai commi settimo, ottavo e nono deve esaurirsi nel termine di trenta giorni.

Art.69 - Presa visione di atti e provvedimenti

1. Ogni membro del consiglio che intende prendere visione, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, deve farne richiesta scritta al segretario del comune.
2. Il segretario del comune adotta, entro i successivi cinque giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine il segretario del comune ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi.
3. I documenti richiesti sono messi a disposizione del membro del consiglio presso l'archivio o presso il settore di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
4. In caso di urgenza i termini di cui al secondo comma sono abbreviati.
5. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:
 - . provvedimenti adottati dal consiglio e dalla giunta anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - . verbali delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari;
 - . proposte di deliberazioni da parte della giunta al consiglio, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
6. Nessuna formalità è altresì richiesta per la consultazione:
 - . degli atti del piano regolatore generale, dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali ed

in genere degli atti che per legge sono depositati presso la segreteria del comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico;
degli atti pubblicati o in corso di pubblicazione all'albo pretorio.

7. I membri del consiglio per la presa visione e la consultazione degli atti di cui al quinto e sesto comma possono rivolgersi direttamente ai dirigenti responsabili dei settori interessati.
8. E' escluso il diritto di presa visione e di accesso per quegli atti o documenti la cui conoscenza o divulgazione possa costituire chiara ed ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza delle persone.

Art.70 - Informazione

1. Ciascun membro del consiglio può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite al sindaco o all'assessore competente per incarico.
2. Sindaco ed assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal dirigente responsabile di settore.
3. Amministratori e dirigenti danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal sindaco o dall'assessore competente per incarico entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art.71 - Copia di atti e provvedimenti

1. Ciascun membro del consiglio può richiedere al segretario del comune, mediante motivata istanza in carta libera, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal consiglio o dalla giunta, ancorché non efficaci, dei regolamenti comunali, relative tariffe, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna.

2. Il segretario del comune, accertata la legittimità della richiesta, dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art. 72.
3. Per gli atti di particolare complessità ed onerosità il segretario del comune trasmette la richiesta alla conferenza dei capigruppo per definitive determinazioni.

Art.72 - Modalità e tempi per il rilascio di copia di atti e provvedimenti

1. La copia di atti e provvedimenti, esente dall'imposta di bollo, deve essere certificata conforme all'originale dal segretario del comune o da altro funzionario incaricato, con l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo del comune e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia di atti e provvedimenti viene dato corso entro un termine massimo di tre giorni.
4. Per gli atti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il membro del consiglio richiedente previa verifica con gli uffici interessati.

CAPO VII - Nomine e designazioni

Art.73 - Nomine e designazioni di competenza del consiglio

1. Le nomine e designazioni di competenza del consiglio sono effettuate con le modalità indicate dagli artt. 25, 58, 66 e 89 dello statuto. In caso di parità di voti risultano nominati o designati i più anziani di età.
2. Le dimissioni a seguito di nomina o designazione, una volta acquisite al protocollo generale del Comune, sono irrevocabili.

Art.74 - Candidature

1. La presentazione di candidature per le nomine o designazioni di competenza del consiglio di cui agli artt. 58, 66 e 89 dello statuto, avviene a seguito di avviso del sindaco pubblicato all'albo pretorio ed adeguatamente pubblicizzato.
2. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.
3. Per quanto attiene a candidature presentate da ordini o collegi professionali della provincia, organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio, il documento deve essere sottoscritto dal presidente degli ordini e collegi o dal legale rappresentante delle organizzazioni.
5. Per le nomine e designazioni previste dall'art. 25 dello statuto la presentazione delle candidature, corredate da curricula, compete esclusivamente ai membri del consiglio e deve essere fatta al presidente del consiglio stesso prima dell'inizio della votazione.

Art.75 - Sedute di giunta

1. La giunta si riunisce nella propria sede.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti, il sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purchè nel territorio del comune.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. L'ordine del giorno delle sedute della giunta è stabilito dal sindaco, che la presiede. In caso di assenza o impedimento del sindaco le funzioni di cui sopra sono espletate dal vice sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano. Sono anziani fra gli assessori coloro che sono stati nominati prima e, fra nominati contemporaneamente, il più anziano di età.
5. Le deliberazioni della giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti, come previsto dall'art. 30 dello statuto.
6. Ai membri della giunta si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 57. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono altresì astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune.

Art.75 bis - Missioni degli assessori e del sindaco.

1. Agli assessori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio del Comune, previa autorizzazione del sindaco, è dovuto il rimborso di tutte le spese sostenute, entro i limiti stabiliti per le missioni del personale dirigente, con esclusione dell'indennità di missione.
2. Al sindaco, qualora si rechi in ragione del proprio mandato al di fuori del territorio comunale, si applica il trattamento economico di cui al comma precedente.

Art.76 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal presidente e dal segretario del comune.

Art.77 - Modi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto con le modalità previste dall'art. 54.
2. Compiuta la votazione il presidente ne proclama il risultato.

Art.78 - Nomine di competenza della giunta

1. Le nomine di competenza della giunta sono effettuate con le modalità di cui all'art. 39 dello statuto. In caso di parità di voti risultano nominati o designati i più anziani di età.
2. Qualora i membri delle commissioni da nominare siano consiglieri comunali o per la nomina di alcune categorie di membri sia prevista la tutela delle minoranze, le nomine avvengono esclusivamente su designazione in seno alla conferenza dei capigruppo da parte di tanti capigruppo che rappresentino almeno i due terzi dei membri del consiglio. Ove ciò non si verifichi la giunta provvede direttamente sulla base delle designazioni formulate dai singoli gruppi in seno alla conferenza dei capigruppo.
3. Le disposizioni del secondo comma del precitato art. 39 dello statuto si applicano solo per le candidature presentate a'sensi del primo comma dello stesso articolo.
4. Le dimissioni a seguito di nomina una volta acquisite al protocollo generale del Comune sono irrevocabili.

Art.79 - Candidature

1. La presentazione di candidature per le nomine di competenza della giunta avviene con le modalità indicate dall'art. 74.

Art.80 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte del O.RE.CO., è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

cc-gm / (3w)